



Studio Mocrelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 9908118

N.19

News per i Clienti dello studio

del 18 maggio 2021

Ai gentili clienti
Loro sedi

Indennità omnicomprensiva INPS: domande da presentare entro il 31 maggio 2021

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la circolare INPS 19.4.2021 n. 65 ha fornito **chiarimenti in relazione alle indennità omnicomprensive**, pari a 2.400,00 euro, **a determinate categorie di lavoratori autonomi e dipendenti**, previste dall'art. 10 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni"). L'indennità in parola spetta ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie, **in possesso di determinati requisiti**: i) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del **turismo e degli stabilimenti termali**; ii) lavoratori dipendenti a tempo determinato dei **settori del turismo e degli stabilimenti termali**; iii) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in **somministrazione appartenenti a settori diversi** da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; iv) **lavoratori intermittenti**; v) **lavoratori autonomi occasionali**; vi) **incaricati alle vendite a domicilio**; vii) **lavoratori dello spettacolo**. Ai soggetti appartenenti alle **predette categorie che abbiano già beneficiato dell'indennità** di cui agli artt. 15 e 15-bis del DL 137/2020 (c.d. DL "Ristori"), la predetta indennità è erogata dall'INPS direttamente senza presentazione di una nuova domanda. I lavoratori appartenenti alle predette categorie che non hanno invece beneficiato delle **indennità previste dal DL "Ristori" possono presentare domanda per il riconoscimento dell'indennità entro il 31.5.2021**, tramite il portale web dell'INPS o il servizio di Contact Center integrato.

Premessa

La circolare INPS 19.4.2021 n. 65 ha fornito **chiarimenti in relazione alle indennità omnicomprensive**, pari a 2.400,00 euro, **a determinate categorie di lavoratori autonomi e dipendenti**, previste dall'art. 10 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni").



www.studiomocrelli.it
info@studiomocrelli.it

Ambito soggettivo

Rientrano nella platea dei beneficiari i **soggetti appartenenti alle seguenti categorie**, in possesso di determinati requisiti:

- **lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione** dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- **lavoratori dipendenti a tempo determinato** dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- **lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione** appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- **lavoratori intermittenti**;
- lavoratori **autonomi occasionali**;
- incaricati alle **vendite a domicilio**;
- **lavoratori dello spettacolo** (per i quali il limite reddituale per l'accesso all'indennità è incrementato da 50.000,00 a 75.000,00 euro).

Modalità di assegnazione

L'erogazione delle indennità segue regole differenti a seconda che il **beneficiario abbia già fruito di analoghe misure di sostegno o meno**.

Osserva

I lavoratori già beneficiari dell'indennità prevista dagli artt. 15 e 15-bis del DL 28.10.2020 n. 137, conv. L. 18.12.2020 n. 176 (c.d. DL "Ristori"), **non devono presentare domanda all'INPS** poiché l'indennità è nuovamente erogata una tantum dall'Istituto.

I lavoratori che non hanno beneficiato delle indennità previste dal DL 137/2020, in possesso degli specifici requisiti previsti dal DL "Sostegni", **devono presentare apposita domanda entro il 31.5.2021** (viene, quindi, differito il termine previsto dalla norma coincidente con il 30.4.2021).

Osserva

La domanda dovrà essere **presentata all'INPS esclusivamente in via telematica**, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato sul portale web dell'INPS. In alternativa al portale web, **le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato**.

Le credenziali di accesso ai servizi **per le nuove prestazioni sono:**

- **PIN INPS**, per i soggetti che ne siano già in possesso;
- **SPID di livello 2 o superiore**;
- **Carta di identità elettronica 3.0 (CIE)**;

→ **Carta nazionale dei servizi (CNS).**

Incumulabilità ed incompatibilità tra indennità e altre prestazioni previdenziali

Le indennità previste per ciascuna categoria di beneficiari **non sono cumulabili tra di loro** in base all'appartenenza alle **diverse categorie di lavoratori interessate e non sono, altresì, cumulabili con:**

- ✓ le **indennità a favore di lavoratori domestici**, di lavoratori sportivi, per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- ✓ le **pensioni dirette a carico**, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di diritto privato, nonché con l'indennità di cui all'art. 1 co. 179 della L. 232/2016 (c.d. "APE sociale");
- ✓ il **reddito di emergenza**;
- ✓ il **reddito di cittadinanza di importo pari o superiore a quello dell'indennità**.

Anche la titolarità di un rapporto di lavoro dipendente **costituisce ostacolo alla fruizione dell'indennità**.

Osserva

Tutte le predette indennità sono, invece, cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità (Legge n.222/84), mentre **solo alcune di esse lo sono con l'indennità di disoccupazione NASpI**, l'indennità di disoccupazione DIS-COLL e l'indennità di disoccupazione agricola.

È poi confermata **la compatibilità delle indennità con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro**, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, **con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica** e con le prestazioni di lavoro occasionale (ex art. 54-bis del DL 50/2017) nel limite di compensi di importo non superiore a 5.000,00 euro annui.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

cordiali saluti